

Codice Etico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della ASL 5 – Oristano

Proposta dell'OIV, 5 dicembre 2011

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Codice Etico (Codice) illustra i principi che orientano il comportamento dei membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della ASL 5 di Oristano (l'Ente). Esso precisa i doveri di lealtà, imparzialità, e diligenza cui i membri sono tenuti.

Il Codice si applica anche ai membri della struttura tecnica permanente per la misurazione delle performance nominata dal vertice dell'amministrazione dell'Ente, nonché alle persone che a qualunque titolo collaborano con l'O.I.V.

Il Presidente ed i membri dell'O.I.V. conformano, nell'espletamento delle loro funzioni, la propria condotta ai principi del presente Codice.

Art. 2

Valori del Codice Etico

Il presente Codice Etico si ispira ai valori della lealtà, imparzialità, integrità, indipendenza, e trasparenza, nonché del rispetto delle diversità di genere.

L'O.I.V. svolge la funzione di comitato etico, ed in tale veste esso assicura la corretta interpretazione del Codice stesso e vigila sul rispetto dello stesso.

Art. 3

Disposizioni generali

Chi opera nell'O.I.V., ed in collaborazione con lo stesso:

- a) si impegna a rispettare il presente Codice Etico ed a tenere una condotta che si ispira ai suoi valori;
- b) evita ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;
- c) cura le relazioni con i colleghi secondo armonia ed evita comportamenti caratterizzati da animosità e conflittualità;
- d) conforma la propria condotta a criteri di correttezza, economicità, efficienza, ed efficacia;

e) dedica il tempo e l'impegno necessari per svolgere compiutamente le attività richieste per l'espletamento della propria funzione;

f) nelle relazioni con l'estero, opera con cortesia, efficienza, e solerzia.

Art. 4

Imparzialità

Chi opera nell'O.I.V., ed in collaborazione con lo stesso, agisce con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall'effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività dell'O.I.V., egli non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.

Chi opera nell'O.I.V. non può rivestire cariche in partiti politici o sindacali. Chi opera nell'O.I.V., ed in collaborazione con lo stesso, comunica al Presidente l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni, o altri organismi di qualsiasi natura, le cui finalità abbiano relazione con l'attività dell'O.I.V.

Art. 5

Integrità

Chi opera nell'O.I.V. non utilizza l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali. Egli non si avvale della posizione che ricopre nell'ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni, e non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche per realizzare profitti o interessi privati.

Art. 6

Conflitto di interessi

Chi opera nell'O.I.V., ed in collaborazione con lo stesso, si impegna a prevenire situazioni di conflitto di interessi con l'O.I.V. stesso, ed informa gli altri membri di ogni situazione che possa determinare tale conflitto.

Art. 7

Riservatezza e trasparenza

Chi opera nell'O.I.V., ed in collaborazione con lo stesso, si impegna a rispettare il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge ed ai regolamenti. Egli consente l'accesso ai verbali ad alla documentazione prodotta dall'O.I.V. ai soggetti che ne abbiano titolo.

Chi opera nell'O.I.V., ed in collaborazione con lo stesso, consentono la pubblicazione del proprio curriculum vitae, dei proventi che ricevono per il lavoro svolto presso l'O.I.V., delle attività svolte nel periodo in cui operano presso l'O.I.V., ed ogni altra informazione la cui pubblicità sia prevista dalle norme di legge e dal presente Codice.

Art. 8

Rispetto del Codice

I membri dell'O.I.V. si impegnano a rispettare il Codice Etico con dichiarazione all'atto dell'assunzione della carica o entro 7 giorni dall'entrata in vigore del Codice o dall'entrata in vigore delle sue modifiche.

Chi collabora con l'O.I.V. si impegna a rispettare il Codice Etico con dichiarazione all'atto di ricevere l'incarico, e comunque entro 7 giorni dall'entrata in vigore del Codice o dall'entrata in vigore delle sue modifiche.

La violazione del Codice Etico è accertata dall'O.I.V. su iniziativa di ogni membro. Le determinazioni e gli atti prodotti in merito dall'O.I.V. sono resi pubblici.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Codice Etico è approvato dalla Direzione Generale dell'Ente su proposta dell'O.I.V. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.